

83.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1920	(Emendamenti)	1897
		(Ordini del giorno)	1900
Disegno di legge n. 1709:		Interrogazioni a risposta immediata concer-	
(Questioni sospensive)	1903	nenti la manovra economica del Governo	
(Articolo 1)	1903	per il 1997, con specifico riferimento al	
(Articolo 2)	1904	tema della revisione delle aliquote IRPEF	1907
(Articolo 3)	1904	Missioni valevoli nella seduta del 24 ottobre	
(Articolo 4)	1904	1996	1913
(Ordini del giorno)	1904	Proposte di legge:	
		(Annunzio)	1913
Disegno di legge di conversione n. 2514:		(Assegnazione a Commissioni in sede re-	
(Articolo unico)	1895	ferente)	1913
(Modificazioni apportate in sede di con-		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1920
versione)	1895	ERRATA CORRIGE	1920
(Articoli del relativo decreto-legge)	1895		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1346. — CONVERSIONE IN
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
20 SETTEMBRE 1996, N. 489, RECANTE INTERVENTI
PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA PER L'ANNO 1996
(APPROVATO DAL SENATO) (2514)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 489 ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti,» sono inserite le seguenti: «a titolo oneroso ed a un congruo prezzo di mercato,»; dopo le parole: «impegno a garantire» sono inserite le seguenti: «l'occupazione e»; e la lettera b) è soppressa;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero

delle risorse agricole, alimentari e forestali e destinati, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, alla realizzazione di agevolazioni di credito agrario da parte delle regioni e di iniziative dirette alla valorizzazione della produzione agricola e zootecnica».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato permanente».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonchè con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

ART. 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. 3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero. 4. Qualora i programmi di

cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

ART. 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data del 24 luglio 1996, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per

essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 4.

Poli Bortone, Fino, Aloï, Losurdo, Caruso, Nuccio Carrara, Franz.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

La somma di cui al comma 1 è ripartita secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

1. 2.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le somme di competenza regionale di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni in base alla percentuale ottenuta dal rapporto tra la produzione lorda vendibile (PLV) regionale e quella nazionale.

1. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti da due o più regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 1.

Vascon, Dozzo, Anghinoni, Lembo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata dal Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, tenendo conto degli elementi forniti dalle regioni.

2. 2.

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

ART. 3

Sopprimerlo.

* 3. 4.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasson.

Sopprimerlo.

* 3. 8.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 11 della legge n. 491 del 1993 il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle regioni che ne abbiano fatto specifica richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più impianti situati nel territorio della regione richiedente.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato nello stato in cui si trovano gli impianti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è esente da oneri fiscali.

3. Per gli impianti trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, mantiene, ove presenti, propri rappresentanti in seno ai collegi sindacali degli organismi affidatari secondo le disposizioni vigenti.

4. Per gli impianti trasferiti ai sensi del comma 1, le regioni interessate subentrano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le concessioni dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento, o ad altro titolo assentite, degli impianti, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Le somme impegnate sui capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per i lavori inerenti gli impianti trasferiti di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni competenti.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad alienare gli impianti, non trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 2, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gestori in via definitiva o provvisoria degli impianti stessi e che abbiano presentato specifica richiesta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In tale ultimo caso l'alienazione può avvenire solo dopo l'emanazione, da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, del decreto di approvazione dell'apposita convenzione per l'affidamento definitivo.

7. Per l'alienazione di cui al comma precedente i soggetti gestori devono corrispondere all'amministrazione dello Stato un importo pari al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo tecnico-amministrativo e dai certificati di regolare esecuzione relativi ai soli lavori eseguiti a totale carico dello Stato. Il suddetto importo può essere corrisposto, anche con rate annuali, applicando un tasso di interesse fisso del 5 per cento.

8. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere: a) il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'impianto per dieci anni; b) il divieto, della medesima durata, di cambiare destinazione all'immobile; c) l'impegno a mantenere per lo stesso periodo una forma societaria conforme a quella imposta dalle disposizioni vigenti ai soggetti gestori degli impianti.

9. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini della vigilanza sulle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, mantiene, per dieci anni, ove

presenti, propri rappresentanti in seno ai collegi sindacali degli organismi affidatari ai sensi delle disposizioni vigenti.

10. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze è autorizzato ad alienare gli impianti non trasferiti alle regioni per i quali i soggetti gestori non abbiano presentato apposita richiesta di alienazione a loro favore, nello stato in cui si trovano.

11. L'amministrazione finanziaria può procedere alle alienazioni anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad essere applicate le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Il nuovo proprietario dell'impianto subentra al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto riguarda gli impegni con l'organismo affidatario fino allo scadere della convenzione precedentemente stipulata.

13. Resta fermo quanto disposto dell'articolo 9, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537, a condizione che la richiesta dell'ente locale interessato pervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 7.

Poli Bortone, Fino, Aloï, Losurdo, Caruso, Nuccio Carrara, Franz.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: ad un congruo prezzo di mercato aggiungere le seguenti: sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale competente, con modalità di pagamento determinate dall'amministrazione, assicurando

che, in ogni caso, l'alienazione, sia garantita da una polizza fideiussoria.

3. 2

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Giudice, Cuccu, Marras, Piva, Dell'Utri, Scaltritti.

Al comma 2 prima della lettera a) aggiungere la seguente:

Oa) alle regioni in cui sono dislocati;

3. 5.

Poli Bortone, Fino, Aloï, Losurdo, Caruso, Nuccio Carrara, Franz.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) alle regioni in cui sono dislocati;

a-bis) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

3. 6.

Poli Bortone, Fino, Aloï, Losurdo, Caruso, Nuccio Carrara, Franz.

Al comma 4, sostituire le parole da: appositi capitoli di spesa dello stato fino alla fine del comma con le seguenti: alle regioni per realizzare interventi nel settore agricolo ed agroindustriale.

3. 1.

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Giudice, Cuccu, Marras, Piva, Dell'Utri, Scaltritti.

Al comma 4, sostituire le parole da: appositi capitoli di spesa dello stato fino a:

da parte delle regioni *con le seguenti*: alle regioni per la realizzazione di agevolazioni di credito agrario.

3. 3.

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Giudice, Cuccu, Marras, Piva, Dell'Utri, Scaltritti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera dei deputati,

considerato che:

la soppressione del testo del comma 4 dell'articolo 3 votato dal Senato e quindi la eliminata destinazione delle somme dei proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo al credito agrario rende ancora più difficile l'accesso al credito agrario da parte dei produttori agricoli,

impegna il Governo

al ripperimento di stanziamenti per le agevolazioni al credito agrario.

9/2514/1.

Garra.

La Camera,

considerato che i programmi interregionali costituiscono strumento essenziale di intervento sul territorio attraverso una politica strutturale

impegna il Governo

ad utilizzare per intero ed esclusivamente per i programmi interregionali di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 la somma indicata in 147 miliardi.

9/2514/2.

Poli Bortone, Scarpa Bonazza Buora, Di Nardo, Dozzo.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ISRAELE, DALL'ALTRA, CON CINQUE PROTOCOLLI, SETTE ALLEGATI, ATTO FINALE CON DICHIARAZIONI E SCAMBI DI LETTERE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 20 NOVEMBRE 1995 (1709)

PAGINA BIANCA

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

considerato che:

il Governo israeliano non sta attuando gli accordi di pace siglati con l'Autorità palestinese e che anzi è ripresa la politica di insediamento dei coloni nei territori occupati;

la recente proibizione imposta dal Governo di Tel Aviv alla troika dell'Unione Europea di incontrare la delegazione dell'autorità palestinese all'Orient House di Gerusalemme Est, appare in aperto contrasto con lo status di membro associato dell'Unione Europea;

è convocata al Cairo la Conferenza internazionale sullo sviluppo economico del Medio Oriente e del Nord Africa e che tale conferenza è fondamentale per capire l'atteggiamento del nuovo Governo israeliano sul processo di pace e sui rapporti con i paesi arabi;

decide di sospendere l'esame del disegno di legge di ratifica n. 1709 fino allo svolgimento della Conferenza internazionale del Cairo.

Brunetti, Danieli.

La Camera,

considerato che:

le dimensioni della crisi tra Israele e autorità palestinese, successive all'apertura del tunnel sotto la spianata delle

moschee di Gerusalemme, rischiano di pregiudicare definitivamente l'intero processo di pace;

il vertice di Washington tra i presidenti Netanyahu ed Arafat si è concluso con un preoccupante nulla di fatto;

il Governo israeliano non sta attuando gli accordi di pace siglati con l'autorità palestinese e anzi è ripresa la politica d'insediamento dei coloni nei territori occupati;

sono in corso colloqui tra l'autorità palestinese e il governo israeliano;

decide, in attesa degli esiti di tali colloqui, di sospendere l'esame del disegno di legge di ratifica n. 1709.

Mantovani, Brunetti, Grimaldi, Nardini.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 85 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

nell'esprimere preoccupazione, in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'accordo europeo istitutivo di un'associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte e la Repubblica d'Israele dall'altra, per il fatto che Israele non sta adempiendo a quanto prescritto dagli accordi di pace israelo-palestinesi, l'attuazione dei quali è condizione fondamentale posta al momento della stipula dell'accordo di associazione tra la Unione Europea e Israele stessa;

rilevando in particolare che:

a) non si è provveduto al ritiro delle truppe militari isrealiane da Hebron;

b) non solo non si è bloccata la politica di nuovi insediamenti nei territori occupati ma ultimamente il governo di Tel Aviv sta incentivando nuovi e massicci insediamenti;

c) dal 25 febbraio scorso i territori dell'autorità palestinese sono sottoposti ad una ermetica chiusura con gravissime ripercussioni negative sull'economia, già povera, della popolazione palestinese;

d) sono ancora tantissimi i prigionieri politici palestinesi che secondo gli accordi di Oslo dovevano invece essere rimessi in libertà;

e) prosegue il sequestro e l'espropriazione di stabili e proprietà di cittadini palestinesi da parte del governo di Israele;

f) è in atto una politica punitiva nei confronti dei cittadini palestinesi residenti a Gerusalemme ai quali viene ritirato il passaporto e il diritto di residenza nella città;

g) gli aiuti internazionali all'autorità palestinese devono ancora passare dalla banca centrale d'Israele impedendo in tal modo un rapporto diretto tra la comunità internazionale e l'autorità palestinese stessa;

impegna il Governo

ad assumere iniziative, da solo o in rapporto con gli altri paesi dell'Unione europea, affinché Israele rispetti ed attui gli accordi di pace, chiedendo in particolare modo:

a) di consentire alle popolazioni palestinesi dei territori occupati la libertà di movimento, ponendo fine al blocco militare dei territori stessi;

b) di cessare la politica d'insediamento di nuove colonie ebraiche nei territori occupati;

c) il ritiro immediato delle truppe israeliane da Hebron;

d) la liberazione dei prigionieri politici palestinesi, così come prevista dagli accordi di pace;

e) di consentire alla comunità internazionale di commerciare ed inviare aiuti economici con i territori controllati dall'autorità palestinese senza passare dall'intermediazione delle banche o dal Governo israeliano;

f) di cessare immediatamente la politica di espulsione o di revoca del diritto di residenza dei cittadini palestinesi da Gerusalemme;

g) di cessare la politica di sequestro ed esproprio di stabili e proprietà palestinesi.

impegna inoltre il Governo

ad assumere una iniziativa nei confronti dei paesi arabi interessati al processo di pace, affinché l'accordo di associazione tra la Unione europea e Israele non sia percepito come un tentativo di privilegiare soltanto questo Paese in un area fondamentale del Mediterraneo;

a sviluppare una nuova politica euromediterranea anche attraverso la previsione di istituzioni di cooperazione e di sicurezza comuni tra le due sponde del Mediterraneo.

(9/1709/1)

Grimaldi, Brunetti, Mantovani.

La Camera,

in occasione del dibattito e dell'approvazione della ratifica dell'accordo tra Unione europea e Israele (AC. 1709);

considerato che questa ratifica è anche un passo positivo ed utile per il rilancio del processo di pace in Medio Oriente, che da vari mesi si trova in una fase di stallo, nonostante il recente primo

incontro tra il Primo Ministro israeliano Netanyahu ed il Presidente Arafat, incontro da considerare comunque come fatto positivo;

in seguito ai positivi riscontri dei recenti viaggi nel nostro paese del Ministro degli esteri israeliani David Levy e del Presidente Arafat;

convinta che la sicurezza, giusta e legittima aspirazione e diritto inalienabile di tutti i popoli e di tutti i paesi della regione, possa essere garantita solo dal raggiungimento di una giusta e vera pace, che apra la strada al riconoscimento reciproco ed alla cooperazione mutua, mentre al contrario, ogni azione violenta richiama altra violenza ed allontana per tutti pace e sicurezza, e che l'impegno per stroncare il ricorso alla violenza è interesse e deve essere impegno di tutti i popoli ed i paesi;

persuasa che il raggiungimento di una vera e giusta pace non possa avvenire che nel solco degli accordi già sottoscritti, secondo il principio: « terra in cambio di pace »;

impegna il Governo italiano

ad agire direttamente, nei rapporti bilaterali, nonché in tutte le sedi internazionali (a partire dall'Unione europea, della cui « troika » l'Italia fa parte e dell'ONU, del cui Consiglio di sicurezza l'Italia è membro, nonché negli organismi economici internazionali) per sollecitare, favorire e sostenere la ripresa del processo di pace israelo-palestinese che permetta di ottemperare al pieno rispetto degli accordi e rilanci nuove intese attorno allo *status* definitivo dei territori;

a riprendere sollecitamente le iniziative economiche e finanziarie già programmate nel passato ed a mettere in campo nuovi progetti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi dell'area e, in particolar modo, delle aree

del costruendo Stato palestinese, nella coscienza che tale sviluppo è una premessa per il consolidamento della pace, della stabilità e della sicurezza per palestinesi, israeliani e tutti gli altri popoli della regione;

a valutare tutte le possibilità di sviluppo dei rapporti e della collaborazione, sia italo-israeliana sia italo-palestinese, anche in altri campi (culturale, sociale, scientifico, ecc), attraverso anche l'utilizzazione o la creazione di strumenti

ad apposti, quali, ad esempio, una sezione staccata — a Gerusalemme est — dell'istituto italiano di cultura;

ad informare regolarmente e tempestivamente la Camera sulle iniziative intraprese nel quadro suddetto.

(9/1709/2)

Ranieri, Leccese, Giovanni Bianchi, Valducci, Niccolini, Rivolta, Martino, Palmizio, Pezzoni, Morselli.

***INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA CONCERNENTI
LA MANOVRA ECONOMICA DEL GOVERNO PER IL 1997, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO AL TEMA DELLA REVISIONE
DELLE ALIQUOTE IRPEF***

PAGINA BIANCA

AGOSTINI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

quali siano le determinazioni del Governo in materia di politica fiscale, con particolare riguardo alla revisione della curva delle aliquote Irpef, delle detrazioni relative a questa imposta e della preannunciata istituzione dell'Irep. (3-00360)

(23 ottobre 1996).

GASPARRI, TATARELLA, SELVA e MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sugli effetti della legge finanziaria e delle varie manovre fiscali sui cosiddetti ceti medi, alla luce dell'analisi circa l'impoverimento di questa categoria di cittadini effettuata dal professor De Rita e dagli esperti dell'Eurispes. (3-00361)

(23 ottobre 1996).

CREMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la prospettata modifica degli scaglioni dell'Irpef ha suscitato preoccupazione e sconcerto in tutto il Paese;

i rappresentanti del Governo hanno più volte dichiarato che non crescerà l'imposta sul reddito per i ceti medi e quelli economicamente più deboli perché l'aumento delle aliquote sarà compensato da maggiori detrazioni —:

cosa intenda, esattamente, il Governo quando dichiara che la situazione rimarrà invariata e, più precisamente, quali siano le agevolazioni che si in-

tendano introdurre per non colpire ulteriormente settori sociali già pesantemente tartassati. (3-00362)

(23 ottobre 1996).

DE BENETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, premesso che:

l'annuncio delle modifiche delle aliquote Irpef sta suscitando aspre polemiche nel mondo politico e nel Paese;

non è stata data sufficiente comunicazione dei propositi governativi al riguardo;

gli annunci di singoli interventi in materia fiscale rischiano di provocare allarmi spesso ingiustificati —:

quale siano effettivamente gli intendimenti del Governo sulla revisione delle aliquote Irpef, con particolare riguardo ai livelli di reddito tutelati o maggiormente colpiti da tale manovra. (3-00363)

(23 ottobre 1996).

REPETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che —:

nel disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria 1997 è prevista, all'articolo 74, commi 1, lettera b), e 3, una revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'Irpef;

il relatore del provvedimento ha manifestato l'intenzione di definire in maniera più precisa i criteri della delega

conferita al Governo, anche al fine di tutelare i redditi più bassi e le famiglie numerose;

grande è stata l'enfasi polemica al riguardo da parte di diversi gruppi parlamentari e grande clamore si è registrato nei mezzi di comunicazione, con conseguente allarme e disorientamento nella pubblica opinione —:

se intendano precisare le intenzioni ed i programmi in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di assicurare una tempestiva e chiara informazione al Parlamento ed ai cittadini. (3-00364)

(23 ottobre 1996).

TARADASH, MARZANO e PISANU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

per quali motivi il Governo abbia clamorosamente disatteso il programma dell'Ulivo e l'impegno assunto con gli elettori nel senso di mantenere invariata la pressione fiscale, presentando al Parlamento una manovra economica completamente sbilanciata verso l'aumento delle entrate e del tutto priva di interventi strutturali di riduzione della spesa pubblica, in contrasto con lo stesso documento di programmazione economica e finanziaria presentato dal Governo nel luglio 1996, nel quale si preannunciava una manovra correttiva basata solo per un terzo sull'aumento delle entrate e per due terzi sulla riduzione della spesa. (3-00365)

(23 ottobre 1996).

GIOVANARDI e SANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga di fornire al Parlamento ogni elemento conoscitivo e va-

lutativo per quanto attiene alla modifica della curva delle aliquote ed alla modifica delle detrazioni di imposta, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, nonché sui problemi politici sottostanti alle ampie deleghe richieste per la riforma fiscale in relazione alle attuali strutture dell'amministrazione finanziaria, che non è in condizione di assicurare una puntuale messa a punto e attuazione delle deleghe richieste. (3-00366)

(23 ottobre 1996).

GIORDANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —premessò che:

dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1992 — elaborati e diffusi dal ministero delle finanze —risulta scientificamente una cosa tristemente nota: i dipendenti, in Italia, guadagnano più dei datori di lavoro;

in rapporto ad un confronto tra il totale dei redditi denunciati (970.000 miliardi) e il prodotto interno lordo, risulta che l'evasione ammonta a circa mezzo milione di miliardi —:

se ciò non sia in aperto contrasto con qualsiasi ipotesi di inasprimento fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti;

se, al contrario, in prospettiva, non sia necessario prevedere un sostanzioso alleggerimento nei confronti di quegli stessi lavoratori;

se non sia arrivato il momento di aprire una battaglia frontale nei confronti dell'evasione, oltre che dell'elusione;

se non ritenga pertanto corretta la richiesta più volte avanzata da Rifondazione comunista, nel senso di un recupero immediato del dieci per cento della stessa evasione fiscale. (3-00374)

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 24 ottobre 1996.**

Berlinguer, Bordon, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Masi, Prodi, Tremaglia, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Masi, Mattioli, Sinisi, Turco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 ottobre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRIGNAFFINI: « Istituzione della facoltà universitaria di scienze motorie » (2536);

BECCHETTI: « Disciplina della professione di optometrista » (2537);

PAGLIUCA: « Trasferimento dell'Ente "Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico" da Matera a Palazzo San Gervasio » (2538);

CARLI: « Divieto di vendita di prodotti sottocosto e disciplina di particolari tipi di offerta commerciale » (2539);

DE SIMONE: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di disciplina degli atti di nascita » (2540);

STORACE ed altri: « Norme in materia di alienazione del patrimonio abita-

tivo di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari » (2541);

BACCINI: « Norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà dell'INA S.p.a. e della CONSAP S.p.a. » (2542);

CONTENTO: « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, in materia di canoni demaniali di concessione per estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici » (2543);

CESETTI: « Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province » (2544);

LUMIA: « Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di conferimento dell'incarico di scrutatore nei seggi elettorali » (2545).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

POLI BORTONI: « Norme per l'istituzione di uffici di statistica presso le

amministrazioni e gli enti che fruiscono di contributi pubblici » (994) *Parere delle Commissioni V e XI*;

COSTA: « Norme in materia di determinazione, inquadramento e retribuzione del personale in servizio presso la Presidenza della Repubblica » (1032) *Parere delle Commissioni V e XI*;

FRAGALÀ e SIMEONE: « Modifiche al decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti » (1070) *Parere della II Commissione*;

MELANDRI: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del diritto di asilo politico alle donne vittime di violenza sessuale » (1076) *Parere della II Commissione*;

LANDOLFI e GASPARRI: « Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente revisione della disciplina del pubblico impiego » (1118) *Parere delle Commissioni V e XI*;

SIMEONE: « Divieto di bandire concorsi pubblici a gare di appalto nel mese di agosto e proroga dei termini in scadenza nello stesso mese » (1174) *Parere delle Commissioni VIII e XI*;

BERGAMO: « Disapplicazione dell'articolo 4 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994, in materia di partecipazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad associazioni e organizzazioni » (1267) *Parere delle Commissioni II e XI*;

PAMPO: « Disciplina degli istituti di sicurezza civile privata e delle guardie particolari giurate » (1277) *Parere delle Commissioni II, IV, V, IX e XI*;

alla II Commissione (Giustizia):

POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di attività professionale degli avvocati e procuratori della RAI » (1014) *Parere delle Commissioni I e VII*;

VENDOLA ed altri: « Disciplina delle unioni civili » (1020) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VIII, XI e XII*;

VENDOLA: « Modifica all'articolo 24 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in materia di esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nel processo penale a carico di imputati minorenni » (1022) *Parere della I Commissione*;

FRAGALÀ e SIMEONE: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di coordinamento del processo penale con il processo contabile » (1064) *Parere della I Commissione*;

FRAGALÀ e SIMEONE: « Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazione degli atti processuali » (1069) *Parere della I Commissione*;

CONTE: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti informatici » (1088) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

CONTE: « Istituzione dell'idoneità a primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso » (1090) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

MUSSOLINI: « Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale, concernente la rivelazione di segreti in materia di ricerca medica » (1106) *Parere delle Commissioni I e XII*;

MUSSOLINI: « Istituzione dell'osservatorio permanente sulla delinquenza minore presso il Ministero di grazia e giustizia » (1108) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

BURANI PROCACCINI: « Introduzione all'articolo 421-bis del codice penale concernente l'abuso della credulità popolare e

abrogazione dell'articolo 661 del medesimo codice » (1139) *Parere della I Commissione*;

SARACENI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali » (1182) *Parere della I Commissione*;

FOLENA ed altri: « Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di composizione delle Commissioni e delle sottocommissioni per gli esami di procuratore legale » (1205) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

FOLENA ed altri: « Norme per la designazione di componenti laici all'ufficio di consigliere di Cassazione » (1209) *Parere della I Commissione*;

URBANI: « Norme per l'attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento di beni immobili » (1231) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e X*;

BERGAMO: « Modifica all'articolo 2935 del codice civile in materia di decorrenza della prescrizione » (1261) *Parere della I Commissione*;

BERGAMO: « Modifica all'articolo 2945 del codice civile in materia di interruzione della prescrizione » (1262) *Parere della I Commissione*;

ROTUNDO: « Modifiche agli articoli 155 e 156 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedimento sommario del fallimento » (1297) *Parere della I Commissione*;

alla VI Commissione (Finanze):

POLI BORTONE: « Norme per la concessione di mutui agevolati alle strutture sanitarie convenzionate ubicate nel meridione d'Italia » (1005) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*;

FONTAN ed altri: « Abolizione della tassa per l'ammissione ai concorsi pubblici » (1178) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

FONTAN ed altri: « Norme per la dismissione delle case cantoniere » (1181) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

POLI BORTONE ed altri: « Modifiche alla tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di oli minerali in agricoltura » (1200) *Parere delle Commissioni I, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

POLI BORTONE ed altri: « Modifica all'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di esenzione dal contributo di riciclaggio del polietilene vergine destinato alla copertura di serre e tunnel ad uso agricolo » (1201) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

ROTUNDO: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di gestione di servizi pubblici di enti locali a mezzo di società di capitali » (1296) *Parere delle Commissioni I, II, V e X*;

alla VII Commissione (Cultura):

POLI BORTONE e NAPOLI: « Norme in materia di dottorato di ricerca » (995) *Parere delle Commissioni I, III, V e XI*;

POLI BORTONE e NAPOLI: « Istituzione della cattedra di metodologia e didattica presso gli istituti magistrali » (996) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

POLI BORTONE e NAPOLI: « Istituzione di un concorso-premio per prevenire la violenza giovanile nello sport » (1006) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in materia di opere in cartapesta » (1010) *Parere delle Commissioni I e V*;

POLI BORTONE e TATARELLA: « Norme per il restauro ed il recupero dei « trulli » di Alberobello e della « valle dei trulli » (1015) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI e XIII*;

VENDOLA: « Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada » (1018) *Parere delle Commissioni I e VIII*;

VENDOLA: « Modifica all'articolo 193 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di abolizione del voto di condotta nelle scuole medie superiori » (1019) *Parere della I Commissione*;

VENDOLA: « Introduzione dello studio dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica » (1023) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII*;

POLI BORTONE: « Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari associati » (1048) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

POLI BORTONE: « Nuove norme in materia di diffusione e fruizione di materiale pornografico » (1053) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e V*;

POLI BORTONE: « Norme sull'esclusione dal giudizio di conferma per i professori universitari associati » (1058) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

POLI BORTONE: « Riordino della docenza universitaria e delle categorie ad essa correlate » (1061) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

POLI BORTONE e NAPOLI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1982, n. 757, in materia di equipollenza tra la laurea in scienze bancarie e assicurative e la laurea in economia e commercio » (1062) *Parere della I Commissione*;

ALOI: « Ordinamento della professione di pedagogo » (1124) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI e XII*;

LENTI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'università di Urbino (1127) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

TERESIO DELFINO ed altri: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (1128) *Parere della Commissione I, II, V e XI*;

BASTIANONI e POLENTA: « Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'università di Urbino » (1136) *Parere delle Commissioni I e V*;

BURANI PROCACCINI: « Riforma dell'esame di maturità e istituzione dell'esame di accesso all'università » (1141) *Parere delle Commissioni I e V*;

BURANI PROCACCINI: « Nuova disciplina degli esami universitari » (1142) *Parere della I Commissione*;

SIMEONI e MALGIERI: « Istituzione dell'università degli studi del Sannio » (1173) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

BERGAMO: « Norme per favorire l'educazione al rispetto della nazione nelle scuole di ogni ordine e grado » (1254) *Parere delle Commissioni I, IV e V*;

BERGAMO: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado » (1259) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

BERGAMO: « Norme per il recupero ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico dei centri storici della Calabria » (1264) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

BERGAMO: « Norme per l'eliminazione dei materiali moderni nei centri storici della Calabria al fine della valorizzazione del patrimonio storico e culturale » (1265) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*;

LENTI ed altri: « Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale della città di Urbino nonché del territorio dei comuni dell'area culturale del Ducato di Montefeltro e della Rovere » (1386) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV*;

LENTI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (1387) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

LENTI ed altri: « Destinazione gratuita delle pubblicazioni italiane su Raffaello Sanzio e sui Montefeltro alla biblioteca dell'accademia Raffaello di Urbino » (1389) *Parere delle Commissioni I e V*;

BUTTI: « Celebrazioni per il secondo centenario dell'invenzione della pila elettrica di Alessandro Volta » (1638) *Parere delle Commissioni I e V*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

COSTA: « Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garessio-Ceva » (1031) *Parere delle Commissioni I, V e IX*;

SCALIA ed altri: « Legge quadro in materia di tutela dell'ambiente » (1878) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, V, VI, VII, IX, X, XIII e XIV*;

alla IX Commissione (Trasporti):

SIMEONE: « Norme per garantire la gratuità dei mezzi di trasporto agli studenti pendolari » (900) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

ALEMANNI: « Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore » (1284) *Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XIV*;

alla X Commissione (Attività produttive):

POLI BORTONE e SIMEONE: « Legge quadro per la tutela dell'artigianato artistico » (992) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI*;

GALDELLI ed altri: « Norme in materia di produzione e vendita di carburanti di origine vegetale » (1027) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

MUSSOLINI: « Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di fabbricazione e commercializzazione di giocattoli riproducenti armi » (1112) *Parere della I Commissione*;

JERVOLINO RUSSO e BASTIANONI: « Norme in materia di disciplina dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna » (1137) *Parere delle Commissioni I, II, VII e XI*;

FONTAN: « Abolizione della verifica periodica dei pesi e delle misure » (1180) *Parere della I Commissione*;

ALESSANDRO RUBINO: « Istituzione della direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (1187) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

MANZINI ed altri: « Nuova disciplina del commercio » (2008) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XIII e XIV*;

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore del commercio e della distribuzione » (2038) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

alla XI Commissione (Lavoro):

LUMIA ed altri: « Nuove norme in materia di limiti di età per l'accesso alla pubblica amministrazione » (803) *Parere della I Commissione*;

POLI BORTONE ed altri: « Riforma della previdenza in agricoltura » (954) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

POLI BORTONE e NAPOLI: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività scolastiche integrative » (997) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

POLI BORTONE: « Norme in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa » (998) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

POLI BORTONE: « Estensione a tutte le categorie di insegnanti della scuola media di primo grado del diritto al riscatto degli anni di corso di laurea ai fini pensionistici » (999) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

POLI BORTONE: « Modifiche agli articoli 1, 2 e 13 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro » (1003) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

NAPOLI e FEI: « Norme per la concessione di un assegno mensile a titolo di riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro casalingo » (1052) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

LANDOLFI: « Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e per la sistemazione del personale precario » (1119) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

LANDOLFI: « Norme per il riconoscimento del servizio di insegnamento della religione cattolica ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti » (1120) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

ALOI: « Modifica all'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme concernenti la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici, del diploma di scuola media superiore da parte dei dipendenti civili dello Stato e dei lavoratori dipendenti privati » (1122) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

BURANI PROCACCINI: « Norme in materia di collocamento agricolo » (1144) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agri-

cole » (1147) *Parere delle Commissioni I, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

DI CAPUA ed altri: « Norme in materia di presentazione dei titoli nei concorsi pubblici » (1168) *Parere della I Commissione;*

BERGAMO: « Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, concernente il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1260) *Parere delle Commissioni I e V;*

BENEDETTI VALENTINI: « Istituzione della graduatoria nazionale ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per le scuole elementari e materne » (1279) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

COSTA: « Disciplina della prevenzione oncologica » (1033) *Parere delle Commissioni I e V;*

POLI BORTONE ed altri: « Norme per garantire il minimo vitale per l'infanzia e l'indennità di maternità per le donne che non godano di analoghi trattamenti ad altro titolo » (1046) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

MELANDRI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla bioetica » (1074) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

MELANDRI: « Modifica all'articolo 5 del codice civile in materia di consenso espresso per la tutela della salute » (1077) *Parere delle Commissioni I e II;*

MUSSOLINI: « Modifiche alle leggi 2 dicembre 1975, n. 644, e 12 agosto 1993, n. 301, in materia di consenso al prelievo di organi e di tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1104) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

MUSSOLINI: « Disciplina delle professioni sanitarie » (1107) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

MUSSOLINI: « Istituzione del registro nazionale dei donatori di midollo osseo » (1110) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

NOVELLI: « Modifiche alla legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante nuovo ordinamento dell'ordine Mauriziano » (1121) *Parere delle Commissioni I e V;*

POLENTA ed altri: « Riforma della professione infermieristica » (1293) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TERZI ed altri: « Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica » (891) *Parere della I Commissione;*

FRAGALÀ ed altri: « Soppressione dei diritti di uso civico e delle trazzere demaniali » (1071) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

BURANI PROCACCINI: « Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione » (1151) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e VIII;*

POLI BORTONE ed altri: « Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione » (1191) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e VIII;*

POLI BORTONE ed altri: « Modifiche al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei

frantoi oleari » (1195) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;

POLI BORTONE: « Agevolazioni per l'utilizzo degli autocarri di proprietà delle imprese agricole » (1196) *Parere delle Commissioni I e IX;*

POLI BORTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione di direttive comunitarie relative a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche » (1197) *Parere delle Commissioni I, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

de GHISLANZONI CARDOLI: « Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela del patrimonio boschivo » (1244) *Parere delle Commissioni I, VIII e XIV;*

de GHISLANZONI CARDOLI: « Disciplina dell'allevamento di cavalli per la competizione sportiva » (1246) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;*

de GHISLANZONI CARDOLI: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, in materia di assunzione da parte dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole in stato di insolvenza » (1248) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

POLI BORTONE ed altri: « Norme a tutela della denominazione di origine controllata della ciliegia del sud-est barese » (1249) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), X e XII;*

SIMEONE: « Istituzione di un contingente di agenti ausiliari del corpo forestale dello Stato » (1321) *Parere delle Commissioni I, II, IV e V;*

BECCHETTI: « Legge quadro in materia di usi civici » (1510) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e VIII;*

SIMEONE ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore dei fitofarmaci e dell'agricoltura biologica » (1919) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

SIMEONE ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore della pesca » (1920) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

LENTI ed altri: « Norme per la protezione dell'inquinamento luminoso ai fini dell'osservazione astronomica del cielo e del risparmio energetico » (1044) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e IX;*

alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

DUCA ed altri: « Norme per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto o componenti contenenti amianto nei veicoli e nei mezzi di trasporto terrestri » (1152) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 23 ottobre 1996, a pagina 1886, seconda colonna, sopprimere la trentaquattresima e la trentacinquesima riga e a pagina 1887, prima colonna, sopprimere le prime tre righe.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

